

RELAZIONE TECNICA

PARTE I - Governance per il PNRR

Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo 1 individua i principi e le finalità del decreto legge e chiarisce i significati dei termini utilizzati nel presente decreto-legge ai fini di una chiara ed univoca lettura delle disposizioni ivi contenute.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico dello Stato.

ART. 2 (Cabina di regia)

Attribuisce alla Cabina di regia poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, di ricognizione periodica e aggiornamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento del Piano in base all'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Centrale per il PNRR.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

È prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale a cui partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale e dei rispettivi organismi associativi, i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile

I componenti dell'istituendo Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Alla disposizione vi si provvede, pertanto, con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

ART. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione prevede la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Il comma 3 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 16.



ART. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione alla cui attuazione si provvede mediante autorizzazione della spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

comma 5: Le misure recate, di carattere ordinamentale, non introducono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si declinano le competenze dell'Ufficio per la semplificazione in termini coerenti a quelli individuati dal Piano

ART. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

La disposizione, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato "Servizio centrale per il PNRR", con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale. Il comma 2 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti, ai fini del raccordo del "Servizio centrale per il PNRR" con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 DG PNRR	130.077	260.154
	6 II fascia	435.897	871.794
Comma 2	5 II fascia CSR RGS	363.248	726.495
TOTALE		929.222	1.858.443

In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	11	1.598.289

Articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)



La disposizione al comma 1 istituisce, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR. I commi 2 e 3 specificano i compiti attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ne prevedono l'articolazione istituendo presso la stessa due uffici dirigenziali di livello non generale. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per le finalità di cui agli articoli 6 e 7 a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Il comma 5 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, in linea con le previsioni di cui all'articolo 6 ed al presente articolo, nelle more del perfezionamento del relativo regolamento di organizzazione da adottarsi, entro il 31 gennaio 2022, con le modalità previste dall'articolo 10 del decreto legge n. 22/2021, convertito dalla legge n.55/2021. La previsione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa conferire gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo, anche nelle more dell'adozione del Regolamento di organizzazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, purchè conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 6 e 7. Il comma 6 prevede che la Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR e a tal fine può anche avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale previsione, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 7 delinea l'attività di controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolta dalla Corte dei conti, con specifico riferimento alle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea di cui all'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di controllo istituzionalmente svolta dalla Corte dei Conti. Il comma 8 prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 9, infine, per l'attuazione delle disposizioni richiamate autorizza la spesa di euro **218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022**. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

Art. 7 (Controllo, audit)

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 II fascia Igrue	72.650	145.299
Comma 3	2 II fascia Unità Miss	145.299	290.598



TOTALE		217.949	435.897
--------	--	---------	---------

In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	3	435.897

Articolo 8 (Coordinamento della fase attuativa)

La disposizione al comma 1 prevede che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, ed adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I commi 2, 3 e 4 definiscono i compiti attribuiti alla struttura in parola. Il comma 5 detta disposizioni in ordine alle clausole da prevedere nei bandi e negli avvisi per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse. Il comma 6 autorizza la spesa di **euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**. **Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.**

ARTICOLO 9 – Attuazione degli interventi del PNRR

Si prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è svolta dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali in base alle relative competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, tramite le proprie strutture o facendo ricorso al supporto di soggetti attuatori esterni.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle previste per il PNRR.

ARTICOLO 10 – Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

Viene prevista la possibilità per le amministrazioni interessate all'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché le stesse amministrazioni potranno provvedere a finanziare tali convenzioni con le risorse loro disponibili a legislazione vigente ovvero con le risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2014-2020 e 2021-2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

Articolo 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

La disposizione prevede che ai fini dell'attuazione del PNRR Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema



Nazionale di e-Procurement ed il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Consip S.p.A. apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

ARTICOLO 12 – Poteri sostitutivi

La norma, di carattere ordinamentale, prevede soluzioni di superamento degli ostacoli all'attuazione del PNRR

Si prevede tuttavia che per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, e per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare l'art. 15, comma 3, del predetto decreto legge prevede l'attribuzione di un compenso distinto in una parte fissa non superiore a 50 mila euro, annui e una parte variabile non superiore 50 mila euro annui, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni inadempienti sostituite.

ARTICOLO 13 – Superamento del dissenso

Viene disciplinato un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. La norma ha carattere ordinamentale.

ARTICOLO 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

Si dispone al comma 1 che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione si applicano anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ferma restando l'applicazione delle disposizioni della norma agli interventi cofinanziati dal PNRR previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR definite dalla legge 30 dicembre 2020, n.178 alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore.

All'articolo non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 15 – Procedure finanziarie e contabili

Le disposizioni dell'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, i commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale, il comma 3 prevede che alle risorse di cui al PNRR e al PNC non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti territoriali e i loro enti e organismi strumentali che, in caso di disavanzo, limitano la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Tale deroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i tendenziali sono elaborati considerando gli effettivi utilizzi delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.



Il comma 4 ha natura ordinamentale, in quanto definisce le modalità di accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

ART. 16 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Prevede la copertura degli oneri, contenuti nella I parte del decreto in esame, derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022.



Comma 2. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

ART. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

La norma modifica la disciplina sulla Commissione VIA PNIEC già prevista all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, potenziandone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di ulteriori soggetti (rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma in caso di concorrente interesse del citato ente territoriale) a fronte dell'estensione delle competenze della Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare.

In particolare, viene incrementato il numero dei componenti della Commissione VIA PNIEC-PNRR (da 20 a 40 rispetto all'originaria Commissione VIA PNIEC prevista dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) in ragione del fatto che con la proposta in esame viene estesa l'attività della preesistente Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR. Al riguardo, si precisa che i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con decreto ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamato con la modifica di cui alla lettera c) del presente articolo, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento delle Commissioni VIA comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, prevedendo espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti.

ART. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

La disposizione inserisce nel decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, l'allegato I bis che individua le tipologie di "Opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)".



La norma ha carattere ordinamentale e specifica altresì che le opere, gli impianti e le infrastrutture inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel PNIEC costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

ART. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

La modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volta a ridurre i termini di presentazione delle osservazioni sullo studio preliminare ambientale, nonché a introdurre innovazioni meramente procedurali nella verifica di assoggettabilità a VIA, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica; del pari, la modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consultazione preventiva, ha carattere unicamente procedimentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

ART. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

La norma, a carattere ordinamentale, interviene sulla procedura di rilascio del provvedimento di VIA e di VIA PNRR-PNIEC. Le attività ivi previste rientrano tra le attribuzioni delle amministrazioni coinvolte che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 2**, si precisa che l'attribuzione del provvedimento finale di VIA al competente direttore generale del Ministero della transizione ecologica in luogo del Ministro è volto ad allineare la disciplina della VIA a quella sulla VIA PNIEC (ora VIA PNRR-PNIEC) che già prevede il decreto del direttore generale.

Il **comma 2-bis** riprende sostanzialmente i contenuti del vigente testo, modificando i tempi procedurali al fine di tenere conto della riduzione dei termini operata agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni del presente provvedimento.

Il **comma 2-ter** riconosce in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA, per i progetti PNIEC e PNRR, l'automatico rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Di seguito si riporta l'ammontare annuo dei diritti di istruttoria percepiti negli anni più recenti ai sensi del richiamato articolo 33:

- 5.765.710,74 euro nel 2017;
- 5.098.353,42 euro nel 2018;
- 6.635.556,17 euro nel 2019;
- 4.976.276,54 euro al 30 giugno 2020 (fonte: relazione tecnica al DDL AS 1883, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020).

I dati storici in questione devono essere proiettati per il 2021 ipotizzando un ammontare pari a 9 milioni di euro. Calcolando per un verso un incremento annuo (per effetto del maggior numero di progetti che interesseranno l'attuazione del PNIEC e del PNRR) e, per altro verso, un necessario abbattimento (dovuto al fatto che la disposizione non opererà per le VIA statali diverse da quelle rilevanti ai fini PNIEC e PNRR), si può stimare che l'importo complessivo dei diritti di istruttoria che saranno percepiti e che rileveranno ai fini dei progetti PNIEC / PNRR sarà pari a:



- 4.200.000,00 euro nel 2021
- 8.200.000,00 euro nel 2022
- 8.400.000,00 euro nel 2023.

Si ritiene che l'effetto deterrente connesso all'applicazione della disposizione in esame, l'introduzione delle misure acceleratorie di cui al decreto-legge in oggetto e il rafforzamento delle strutture amministrative contestualmente disposto consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti (e le conseguenti restituzioni) in modo significativo, fino a ridurle ad una percentuale che può essere stimata nel 40% per gli anni 2021 e 2022 e nel 30% per il 2023 (quando le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi).

Conseguentemente, si può stimare che gli importi delle restituzioni saranno pari a:

- 840.000,00 euro nel 2021;
- 1.640.000,00 euro nel 2022;
- 1.260.000,00 euro nel 2023.

Al rimborso dei diritti di istruttoria si provvede le risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede ai sensi del **comma 2** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si prevede inoltre che Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2-quater** disciplina il potere sostitutivo in secondo quanto già previsto a legislazione vigente, specificamente dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 2-quinquies** è volto a razionalizzare i procedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

La norma, che ha carattere ordinamentale e di riduzione dei tempi procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

Le norme in argomento, a carattere ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

La disposizione introduce nel decreto legislativo 152 del 2006 il nuovo articolo 26-bis, prevedendo una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, al fine di semplificarne l'adozione.

Alle attività previste nella norma in argomento le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Le norme in argomento modificano la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare ulteriormente alcune fasi di tale procedimento. Trattandosi pertanto di disposizioni a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

ART.25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

Per quanto concerne la proposta normativa di cui alla **lettera a)**, si osserva che alle previsioni ivi contenute le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla **lettera b)**, numero 1), si prevede una semplificazione procedimentale nei casi in cui il procedimento autorizzativo faccia capo al Ministero della transizione ecologica, a sua volta già autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al numero 2) si prevede che per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 6 del d.lgs. n.152 del 2006 non si applica la previsione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; si tratta di una norma a carattere ordinamentale volta a semplificare la procedura, priva di effetti per la finanza pubblica.

ART. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

La previsione di cui alla lettera a) ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con riferimento alla lettera b), la norma si limita a ridurre al cinquanta (in luogo degli attuali due terzi) per cento il numero dei componenti degli osservatori estranei al Ministero della transizione ecologica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i costi degli osservatori sono a carico del proponente del progetto soggetto a VIA.

ART. 27 (Interpello ambientale)

La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero della transizione ecologica saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che il Ministero della transizione ecologica sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione.

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

Alla **lettera a)**, si modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata introdotta già da tempo per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'amministrazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre si distingue il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13, comma 1, in quanto hanno diverse finalità; si tratta di una norma ordinamentale, priva di profili finanziari.

La **lettera b)** modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma di cui al numero 1) ha carattere ordinamentale, in quanto introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica. Le norme di cui ai numeri 2) e 3) hanno carattere procedimentale, afferendo ai tempi della procedura e alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c)** provvede a sostituire l'attuale articolo 14, relativo alle consultazioni. In particolare, viene prevista la sola pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità Procedente, eliminando la pubblicazione in GURI/BUR; inoltre viene richiesto l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico. Pertanto, la norma è volta a perseguire obiettivi di semplificazione procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera d)** modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio, precisando altresì che tra le finalità



del monitoraggio vi è la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali. La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3-bis, a carattere ordinamentale, introduce un rapporto diretto con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rafforzando il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali, senza effetti sulla finanza pubblica.

Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura della Soprintendenza speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.

Il comma 2 dispone che la Soprintendenza speciale svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che la Soprintendenza speciale si avvalga delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per lo svolgimento dell'attività istruttoria e che, in caso di necessità per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi strategici del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle predette Soprintendenze. Ai sensi del comma 3, le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, cui è riconosciuta la retribuzione prevista per gli incarichi dirigenziali ad interim.

L'ammontare della retribuzione per l'incarico ad interim è stato calcolato in 50.000 euro, considerato che l'ufficio è di prima posizione retributiva e l'interim è remunerato al 25 per cento della somma tra parte fissa e variabile.

Poiché la parte fissa ammonta ad euro 37.593,20 e la parte variabile a 61.815,00 (totale 99.408,20), l'interim è pari al 25 per cento di 99.408,20 euro. Pertanto l'importo complessivo degli oneri a carico dell'Amministrazione è 34.390,27. Si ritiene in via prudenziale di prevedere un onere di euro 50.000.

Il comma 4 prevede, per la durata massima di 36 mesi, la costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riguardo agli effetti finanziari, il medesimo comma fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provveda quanto a 1. 550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da



ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

ART. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate rientrano nelle loro competenze istituzionali, pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste al comma 3 rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate, che vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne le modificazioni apportate all'articolo 65 del decreto legge n. 1 del 2012 ai sensi del **comma 5** del presente articolo, si precisa che gli incentivi di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 richiamati nel citato articolo 65 sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, pertanto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Le misure previste ai successivi **commi 6 e 7** sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione di cui al comma 6 è volta a prevedere tra le opere soggette a VIA statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW; poiché i costi di funzionamento per la procedura di VIA sono a carico dei proponenti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 32 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

La norma è volta a semplificare il procedimento di autorizzazione per il rinnovo dei parchi eolici, estendendo l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII – Efficientamento energetico



ART. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

La proposta al **comma 1** intende modificare in chiave additiva l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo:

- **Lettera a)** l'inserimento nel comma 4 di un nuovo periodo – dopo il primo – volto a stabilire che la detrazione del 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici di cui all'articolo 16-bis, commi da 1-bis a 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e che la detrazione non sia stata già richiesta
- **Lettera b)** l'inserimento del comma 10-bis al fine di disporre che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
 - b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.”

Ai fini della stima, a partire dall'ammontare di spesa ipotizzata nella RT della Legge di Bilancio 2021 ai fini dell'agevolazione sugli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, per la quale era stata ipotizzata una spesa pari all'1% di quelle originarie indicate nell'articolo 119 del DL 34 del 2020, in considerazione delle minori spese ipotizzate per gli interventi antisismici (circa 1/3 di quelle energetiche), si ipotizza un ammontare delle spese oggetto della presente ipotesi normativa pari allo 0,5% delle spese originarie:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-0,1	-1,1	-6,9	-4,3	-4,4	-4,4	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0
Credito di imposta	0	-0,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0,1	1	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-1,0	-10,1	-9,3	-8,8	-8,8	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0

Milioni di euro



comma 1, lettera c) Ulteriori modifiche concernono lo “stato legittimo” richiesto per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell’attuale architettura dell’art. 119, è, di fatto, sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell’immobile e, quindi, di accedere all’agevolazione del Superbonus. Si propone, pertanto, di modificare le disposizioni rilevanti dell’articolo, nel senso di escludere la necessità dell’attestazione “stato legittimo” al fine di presentare la CILA in occasione di interventi di riqualificazione energetica.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), è di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri e neppure minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.

Il **comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede

- quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b):
- quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

ART. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività in capo all’ISPRA e alle ARPA, si tratta di compiti già previsti dal vigente articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)

Le disposizioni introdotte recano indicazioni operative relative alla gestione dei rifiuti, urgenti per gli operatori al fine di rispondere alle prescrizioni europee recepite, e garantire il



raggiungimento degli obiettivi. Si prevencono inoltre eventuali procedure di infrazione che potrebbero determinare ricadute negative sulla finanza pubblica in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto in quanto trattasi di norme incidenti su aspetti tecnici relativi agli adempimenti ambientali posti a carico dei soggetti obbligati.

Con specifico riferimento alla modifica di cui alla lettera g), non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza è finanziata con contributi a carico dei sistemi collettivi.

ART. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

Tutti e tre i commi non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di misure ordinamentali incidenti sui meri profili endoprocedimentali dell'*iter* autorizzatorio.

ART. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattasi di norme di **natura ordinamentale** e di semplificazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati.

Alla lettera g) si prevede la facoltà per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero. Si tratta di una mera facoltà in capo ai predetti enti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo peraltro specificato che l'avvalimento debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II – Transizione digitale

ART. 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

Le modifiche apportate dall'**articolo 38** alla disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione. In particolare, la semplificazione della notifica a mezzo posta genera risparmi di spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 38 reca misure di semplificazione in materia di domicilio digitale mira a garantire il diritto di cittadinanza digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione, fatta salva la necessità, già prevista dall'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale. Inoltre, l'intervento normativo istituisce il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione



tecnologica e la transizione digitale. La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Le attività necessarie all'istituzione e allo sviluppo del Sistema di Gestione Deleghe e manutenzione dello stesso vengono quantificate in: a) euro **due milioni per l'anno 2021** per spese in conto capitale relative alla prima fase di sviluppo; b) euro **tre milioni per l'anno 2022** di cui due milioni per spese in conto capitale relative alla seconda fase di sviluppo e un milione per spese operative; c) euro **un milione dall'anno 2023** per spese operative.

L'intervento normativo, subordinato ai sensi del comma 3 alla definitiva approvazione del PNRR, è perfettamente coerente con l'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA e dell'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

I relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse del PNRR e, sotto il profilo strutturale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 39 (Semplificazione dei dati pubblici)

L'articolo 39 modifica, al comma 1, l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito CAD), norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito ANPR). In particolare, rinvia a uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza stato città ed autonomie locali, per: a) la definizione dell'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi, a imprese e cittadini; b) le modalità di adeguamento ed evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR; c) la definizione delle modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali comunali anche con dati suddivisi per sezione elettorali.

Gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021 trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del next generation EU Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ciò in ragione del fatto che la presente misura trova corrispondenza in uno specifico progetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e,



precisamente, è attuazione della M1 C1 - Digitalizzazione della PA - investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

La disposizione al comma 1, lettera c) modifica l'articolo 62 del d. lgs. n. 82/2005, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, prevedendo l'esenzione da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 per il richiedente della certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione consiste nell'esenzione dall'imposto di bollo (16 euro di marca da bollo) per il rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in via telematica e comporta una perdita di gettito per l'Erario. Sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Interni relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettati all'imposta di bollo, e che saranno sostituiti dalle certificazioni in modalità telematica da parte dello stesso Ministero esenti, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro su base annua.

Assumendo l'entrata in vigore da giugno 2021, gli effetti finanziari sarebbero di **22,8 milioni di euro per il 2021**.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il **comma 2** dello stesso articolo 39 mira a semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e a garantire una reale interoperabilità, mediante l'eliminazione degli accordi quadro tra le amministrazioni per definire le modalità di accesso e fruizione dei dati. La modifica normativa prevede la possibilità di dare attuazione al principio di interoperabilità di cui all'articolo 50 del CAD mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). In fase di prima applicazione della norma, l'ambito di operatività della PDND è esteso a tutte le basi dati di interesse nazionale.

Da tale intervento normativo non derivano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la PDND garantisce già l'interoperabilità tra tutte le basi dati e la norma si limita a dettagliare in modo più puntuale le priorità di attuazione.

In ogni caso, tale intervento normativo si inserisce nell'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Nel Piano nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA è previsto l'investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, anche l'efficacia di questa disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 39 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

L'**articolo 40** che reca misure di semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari, è volto a chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, con l'indizione



della conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione.

ART. 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

L'articolo 41, comma 1, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal PNRR, nonché a garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, nel CAD si inserisce l'articolo 18-bis rubricato "Violazione degli obblighi di transizione digitale". Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, per l'esercizio dei predetti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni. Il comma 2 chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della *performance*. Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID (comma 3). La violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 50 comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del CAD, 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e l'inottemperanza del trasgressore, soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, all'obbligo di conformare la condotta agli obblighi previsti dalla legge nel termine assegnato dall'AgID comportano, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore generale dell'AgID e i relativi proventi sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva ripartizione tra l'AgID e il c.d. Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al procedimento sanzionatorio si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981 (comma 5).



Nei casi previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di violazione degli obblighi relativi al codice di condotta tecnologica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione della violazione da parte dell'AgID, diffida ulteriormente il trasgressore a conformare, entro un congruo termine, la propria condotta agli obblighi dalla disciplina vigente, avvisando che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine e valutata la gravità della violazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione, al quale non spettano compensi, indennità o rimborsi di spese. Se l'inerzia o il ritardo riguardano le amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6).

La presente disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del fatto che l'AgID, per i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD, attesa la ridefinizione delle competenze in capo allo stesso. È opportuno ribadire in ogni caso, che i proventi derivanti dalle sanzioni sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere successivamente assegnati nella misura del cinquanta per cento all'AgID che potrà utilizzarli per meglio esercitare gli stessi poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 41 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1 prevede che la piattaforma nazionale DGC sia realizzata mediante l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. La piattaforma in questione sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS.

La piattaforma nazionale DGC si avvarrà del Sistema Tessera Sanitaria del Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF per la raccolta dei dati, che il Sistema TS già riceve, in attuazione delle specifiche norme adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria.

Nello specifico, si tratta dei dati relativi alle vaccinazioni anti-Sars-CoV-2 raccolti dall'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN), istituita presso il Ministero della salute, e trasferiti al Sistema TS ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d.l. n. 41/2021 (decreto sostegni), e dei dati relativi ai tamponi molecolari e antigenici, che in parte vengono già trasmessi al Sistema TS in attuazione dell'articolo 19 del d.l. n. 137/2020 e in parte saranno trasmessi in base al DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del d.l. n. 52/2021. La raccolta dei certificati di guarigione sarà una nuova funzionalità che potrà essere facilmente derivata da analoghe funzionalità già offerte ai medici dal Sistema TS.

Il comma 1 non comporterà ulteriori oneri. Peraltro, si rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento *ad hoc* da destinare agli Stati membri per la realizzazione



dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato Sogei Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).

La distribuzione delle certificazioni verdi COVID-19 al cittadino è prevista attraverso più canali. La Piattaforma Nazionale-DGC produrrà la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione/tampone/guarigione che sarà inserita nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dell'assistito, ma verrà creato anche un front-end web dedicato. La certificazione verde COVID-19 potrà essere scaricata anche tramite le APP governative (APP IO e APP IMMUNI) nonché tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.

Poiché non tutta la popolazione italiana dispone dell'identità digitale (SPID e/o CIE), al fine di non discriminare la possibilità di disporre delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC in formato digitale stampabile, sono previsti anche canali di fruizione con autenticazione a più fattori quali: ultime 8 cifre e data di scadenza della Tessera Sanitaria e un codice univoco.

Tale codice univoco dovrà essere recapitato agli interessati mediante posta elettronica o SMS. Si ritiene possibile stimare in 100 milioni il numero di SMS da inviare per il recapito dei codici univoci associati alle certificazioni verdi COVID-19. Ciò risulta dalla tabella di seguito riprodotta, in cui si è tenuto conto del fatto che alla data del 27 maggio 2021 sono state già vaccinate con ciclo completo circa 11 milioni di persone e hanno avuto una prima somministrazione di vaccino anti-Covid19 all'incirca altri 11 milioni di persone e che la popolazione ultra16enne, destinataria potenziale della vaccinazione è di circa 51 milioni. Tanto considerato, nell'ipotesi in cui tutta la popolazione accedesse alla vaccinazione nei prossimi mesi sarà necessario produrre una certificazione per circa 69 milioni di persone. Ipotizzando che il 30% di queste persone fornisca, come dato di contatto, un indirizzo di posta elettronica e che non tutta la popolazione aderisca alla vaccinazione (5%), si può calcolare una riduzione del 35% e, quindi, un numero di SMS da inviare pari a 44.850.000.

A questi va aggiunta una stima di circa 58 milioni di SMS per il recapito di codici univoci relativi a certificati di test negativi effettuati da persone non ancora vaccinate, calcolata stimando 2 test a persona e una riduzione del 50% degli SMS da inviare e ipotizzando che il 30% fornisca un recapito di posta elettronica e il 20% riceva il certificato a vista direttamente al momento del test.

Stime sulla base di dati vaccinali al 27 maggio 2021 (Fonte: Anagrafe nazionale vaccini)

ID RIGA	Descrizione	unità	Note
A	vaccinati ciclo completo	11.000.000	
B	vaccinati prima dose	11.000.000	
C	TOTALE VACCINATI	22.000.000	A+B
D	popolazione ultra16enne	51.000.000	
E	popolazione da vaccinare	29.000.000	D-C
F	2 sms	58.000.000	E
G	1 sms	11.000.000	B
H	totale sms	69.000.000	B+E
I	-35%	44.850.000	riduzione per mancata adesione vaccinale (5%) e dato contatto email (30%)
J	Test	58.000.000	



L	sms x test ridotto del 50%	29.000.000	(30%email e 20% rilascio a vista)
M	2 tampone in media	58.000.000	a persone non vaccinate
TOTALE SMS per OTP			
	DGC	102.850.000	I+M

Per l'acquisto del servizio per l'invio di detti SMS, utilizzando la Convenzione Consip entrata in vigore recentemente, è possibile acquistare da Telecom pacchetti di sms al costo unitario pari a € 0,0272 IVA esclusa.

Nella previsione di un invio di 100.000.000 SMS per il 2021 l'importo complessivo sarebbe pari a € 3.318.400 IVA inclusa.

Alla copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

ART. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

La disposizione reca misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In particolare, la disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili possa avvalersi della società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche.

Al riguardo si precisa che i commi da 8 a 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, citato dalla norma in esame, recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15 dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI, siano esercitati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;



- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La SOGEI, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Si ricorda che l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che la SOGEI offra servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

ART. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

La disposizione in esame, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, interviene in modo incisivo sulla principale struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quale organo naturalmente deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento "ad hoc" per una serie predeterminata di opere contenute nell'elenco riportato all'Allegato B al presente decreto che devono assolutamente essere realizzate nei tempi previsti dai citati Regolamenti.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.



Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 45 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

La celere realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal PNRR può garantire un balzo in avanti dell'economia italiana, a condizione che siano spese bene, efficacemente e velocemente. Per quanto motivo, la disposizione prevede, **al comma 1**, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un **Comitato speciale**, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 45 in relazione agli interventi indicati nell'Allegato B del presente decreto.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinate dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il **comma 2** prevede che al suddetto Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a



pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** disciplina le modalità di nomina dei componenti del Comitato, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e la durata dell'incarico, che è fissata in tre anni, che possono essere prorogati per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Si prevede, inoltre, che agli stessi è corrisposta, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 50 mila euro annui.

Si rappresenta che ai fini della quantificazione derivanti dai commi 1 e 3, è stata considerato l'onere massimo ad essi attribuibile pari a 35 mila euro annui.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.

	Componenti Comitato speciale	Unità	Indennità	Costo annuale	Costo 6 mesi
	Presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici	1	-	-	-
a	Dirigente di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato	6	35.000	210.000	105.000
b	Rappresentante designato dalla Conferenza unificata	3	35.000	105.000	52.500
c	Rappresentante designato dagli Ordini professionali	3	35.000	105.000	52.500
d	Esperto scelto fra docenti universitari	13	35.000	455.000	227.500
e	Magistrato amministrativo	1	35.000	35.000	17.500
e	Consigliere della Corte dei conti	1	35.000	35.000	17.500
e	Avvocato dello Stato	1	35.000	35.000	17.500
		29		980.000	490.000

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il **comma 4**, nei limiti di una spesa pari a euro **391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.976 per gli anni dal 2022 al 2026**, è istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura temporanea di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate, tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può inoltre altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche



Per quanto concerne gli oneri della struttura di supporto del Comitato speciale, sono stati considerati i seguenti importi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza del personale comandato.

- 1) Dirigente generale: 229.189,58;
- 2) Dirigente non generale: 83.044,23 (tabellare, posizione fissa e incremento contrattuale e oneri riflessi);
- 3) Personale Area III-F3: 43.346,01 (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale e oneri riflessi).

La tabella seguente riepiloga gli oneri per tutto il contingente di personale comandato, relativamente al periodo di avvalimento (2021-2026). Per l'anno 2021 è stato considerato un rateo di 6 mesi.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (incidenza 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
TOTALE (A)	391.489,29	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri, derivanti dalla disposizione e quantificati in 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella A), che presenta sufficienti disponibilità.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori complessivamente considerati.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comitato speciale	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
TOTALE	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00

Struttura di supporto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (incidenza 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
TOTALE	391.489,29	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59	782.978,59

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Convenzioni con società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE COMPLESSIVO	1.381.489,29	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59	2.762.978,59

ART. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

La disposizione, riguardo agli interventi relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del



territorio nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano, domanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'individuazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Inoltre, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, la disposizione interviene in modo incisivo sui tempi e le modalità di svolgimento del dibattito pubblico, regolamentando uno specifico procedimento per una serie predeterminata di opere contenute nell'elenco riportato all'Allegato B al presente decreto. Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Sul punto si rappresenta che la previsione, in caso di esercizio del potere sostitutivo, che riconosce ai componenti della Commissione nazionale del rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, comporta nuovi oneri a carico della finanza non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. All'uopo, si precisa che, avuto riguardo al numero dei componenti della Commissione (15 membri) come individuati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021, n. 204, ipotizzandosi da parte della metà dei componenti la commissione mediamente lo svolgimento di una missione al mese con durata media di due giorni, ed evidenziando che la stessa è prevista esclusivamente nel caso di esercizio del potere sostitutivo, si stima una spesa di circa 500 euro per ciascuna missione e per ciascun componente, da cui deriva un **onere complessivo massimo di circa 22,5 mila euro per l'anno 2021 (importo determinato considerando 6 mesi dell'anno 2021) e di circa 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella A).

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.

n. missioni mensili	1,00	vitto (2 pasti al giorno)	61,1
importo per singola missione	500,00	vitto (2 pasti al giorno)	61,1
n. componenti	15,00	alloggio (albergo 4 stelle)	150
n. mesi	12,00	viaggio andata (stima tratta alta velocità RO-MI)	95
riduzione 50% (partecipazione del 50% dei componenti la commissione)	50%	viaggio ritorno (stima tratta alta velocità MI-RO)	95
importo annuo	45.000,00	taxi	38
importo 6 mesi	22.500,00	Totale	500,2

Titolo IV – Contratti pubblici

ART. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

In particolare, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si prevede che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti, producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Viene disposto, altresì, che la sanzione relativa all'esclusione è applicata unicamente all'operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell'offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** estende agli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento sono, l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile simile a quanto previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2011, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Il **comma 4** stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne. A tal fine, la medesima disposizione, ad esclusione dei casi disciplinati dal comma 6, prevede che l'impegno ad assicurare una quota una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Al **comma 5** vengono indicate ulteriori misure premiali che possono determinare l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato:

Il **comma 6** dispone che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma 4, i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali

Il **comma 7** prevede i casi in cui le stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al quarto comma.

Il **comma 8** prevede la possibilità di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il **comma 9** dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e comunicati al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

L'articolo, ai **commi 1, 2 e 3**, detta disposizioni emendative dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici di **carattere ordinamentale**, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, sono volte a risolvere le contestazioni della Commissione europea in materia di subappalto contenute nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Al **comma 4** si prevede che per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro **1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**. Agli oneri derivanti da tale comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



ART. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo 50 introduce misure di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 4** che consente alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il premio verrà corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

Le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, l'istituzione dell'Osservatorio permanente istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che ai suoi componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

ART. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

Le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

L'**articolo 53** che introduce misure di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, in deroga alle previsioni del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca disposizioni normative che hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, reca alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel merito, agli articoli 29 e 81, nonché, per mere esigenze di coordinamento scaturenti dalle modifiche apportate all'articolo 81, agli articoli 36, comma 6-bis, 85, comma 7, 213, comma 8 e 216, comma 13.

Si tratta di modifiche che incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale e pertanto, l'ANAC, come specificato al comma 7, provvede all'attuazione delle disposizioni

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 6, al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed eliminare il rischio di un blocco del relativo percorso degli investimenti necessari per la trasformazione digitale del Paese e la realizzazione del PNRR, si apportano le seguenti modifiche alla legge 160/2019:

- **lettera a)** La disposizione modifica l'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, precisando che il limite di spesa stabilito dall' articolo 1, comma 591, della medesima legge può essere superato per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR.

La modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la stessa a specificare normativamente quanto evidenziato in via interpretativa dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa. Nelle circolari di che trattasi, infatti, è stato precisato che, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte dei conti, possano essere escluse dal computo del limite le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea.

- **lettera b)** si eliminano le disposizioni di cui ai commi 610, 611, 612, 613 della legge 160/2019 tese ad assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*), un risparmio di spesa annuale rispetto della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, la cui applicazione è già stata esclusa, per il corrente anno, dall'articolo 42, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. In fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

ART. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

La disposizione ha natura ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1 stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione connessi al sisma abruzzese del 2009 devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e già operante per le diverse emergenze succedutesi dall'istituzione della struttura di missione.

Giova precisare, in proposito, che la gestione della documentazione antimafia connessa alla ricostruzione privata per il suddetto sisma abruzzese è già attuata mediante una sezione speciale



della citata Anagrafe antimafia degli esecutori. Con l'intervento normativo odierno, lo stesso sistema sarà attuato anche per gli interventi di natura pubblica.

Con tale intervento saranno, peraltro, eliminate le duplicazioni di attività attualmente in essere in conseguenza del fatto che gli accertamenti svolti dalla Prefettura non possono avvalersi dell'Anagrafe degli esecutori.

Collateralmente, va poi sottolineato che la progressiva, pregressa estensione delle attribuzioni della Struttura di missione – che, come detto, è già competente, oltre che per il sisma 2016 (Italia centrale), per i sismi 2017 (Isola di Ischia) e 2018 (Catania e Campobasso), anche per la ricostruzione privata del sisma de L'Aquila - ha consentito la strutturazione di un consistente patrimonio informativo, in costante aggiornamento, che già include la maggior parte degli operatori economici operanti nei settori maggiormente interessati. Ciò implica che una parte più che significativa degli operatori coinvolti nella ricostruzione pubblica connessa al sisma L'Aquila possa risultare già censita nella citata Anagrafe.

Anche in relazione alle procedure relative agli operatori che non risultassero già censiti, la relativa gestione non comporterà effetti distorsivi per la Struttura.

Infatti, la procedura della documentazione antimafia è gestita dalla predetta Struttura, attraverso un apposito portale telematico già pienamente operante, collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia).

Nessun intervento organizzativo, informatico, di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico si rende necessario in conseguenza della confluenza delle procedure di ricostruzione pubblica connesse al sisma abruzzese del 2009.

Tale confluenza, senza determinare oneri aggiuntivi, snellirà il lavoro e renderà più celere la verifica di eventuali ostatività.

Il comma 2 prevede invece che gli operatori già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori che sarà così unificata. Si tratta di attività che verrà svolta dalla Prefettura interessata, senza alcun onere aggiuntivo, peraltro in maniera totalmente informatizzata, ed anzi con un rilevante efficientamento dell'attività, con la possibilità di destinare parte del personale a ulteriori mansioni comunque afferenti all'attività antimafia.

ART. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a semplificare le procedure per l'attuazione e l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e di quelli che le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera b), n.3 si precisa che il sistema informativo/piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi esiste già, così come è già stata attivata la funzione di accesso del sistema ai revisori dei conti nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 137 del 2020. La copertura normativa consentirebbe alle scuole e ai revisori dei conti di avere una semplificazione che possa valere per tutte le procedure di finanziamento legate al PNRR. Considerato che esiste già la piattaforma informatica, gli unici costi connessi possono essere quelli relativi alla manutenzione del sistema informativo nel suo complesso che è una spesa già considerata nel contratto, attualmente in essere, dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione tra tutte le spese per il funzionamento degli applicativi informatici. Pertanto, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.



ART. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che introduce misure di semplificazione procedimentale.

Titolo V – Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

ART. 57 (Zone Economiche Speciali)

La norma mira ad una riorganizzazione della struttura di funzionamento delle ZES e ad un rafforzamento delle azioni e delle misure che insistono su tali zone, **anche ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto del PNRR in favore delle ZES.**

La disposizione **al comma 1 lettera a)** mira a modificare l'articolo 4 del D. Lgs. 91 del 2017, recante la disciplina delle Zone economiche speciali, prevedendo quanto segue:

- 1) la modifica della modalità di nomina del Commissario e della composizione del Comitato di indirizzo, includendo un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- 2) la modifica della procedura di nomina del Commissario straordinario, in particolare includendovi l'intesa con il Presidente della Regione interessata. In relazione ai compensi si precisa che la misura è stabilita previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- 3) il rafforzamento dell'attività dei Commissari, con la creazione di un doppio supporto per loro: uno, anche con riguardo alla struttura dove materialmente potere esercitare la propria attività, presso la sede territoriale regionale di riferimento; l'altro presso l'Agenzia per la Coesione. Quest'ultima, in particolare, garantisce il coordinamento strategico tra i Commissari, anche al fine di garantire la sinergia tra i progetti e le azioni sui diversi territori.

A tal fine si introduce il comma 7-*quater*, relativo al supporto fornito dall'Agenzia ai Commissari con risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020- che prevede di mettere a disposizione personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale

Ipotizzando 10 risorse a livello locale per ogni Zona Economica Speciale e 8 risorse a livello centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale i costi sono dettagliati nelle tabelle di seguito

	Profilo	Numero risorse per singola ZES	Numero risorse Totale	Numero giornate annue	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese Generali	Costo Totali
	Project Manager	1	8	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	124.025,20	137.285,20	1.098.281,60
Presidio	Senior	3	24	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.138,40	113.058,40	2.713.401,60
	Middle	3	24	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	1.938.144,00
	Junior	3	24	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	1.162.886,40
	Beni e servizi								100.000,00	800.000,00
Totale		10	80							7.712.713,60



Stima costi presidio centrale ZES									
	Profilo	Numero risorse Totale	Numero giornate annue massime	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese Generali	Costo Totali
	Project Manager	1	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	124.025,20	137.285,20	137.285,20
Presidio	Senior	2	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.138,40	113.058,40	226.116,80
	Middle	2	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	161.512,00
	Junior	3	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	145.360,80
	Beni e servizi							50.000,00	400.000,00
Totale		8							1.070.274,80

QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI ANNUALI	
ZES Presidio Locale costo annuale lordo per 80 risorse umane	7.712.713,60
ZES Presidio Centrale costo annuale lordo per 8 risorse umane	1.070.274,80
Totale annuo	8.782.988,40

A tali oneri si provvede nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020.

Inoltre, ai sensi del comma 3 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri per il periodo successivo, in corrispondenza della durata dei Commissari ZES, pari a **4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 4) la previsione che il Commissario, fino al 31/12/26, possa svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari ai fini della realizzazione degli interventi finanziati con il PNRR. **Pertanto, ai sensi del comma 2, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR;**
- 5) la previsione per cui si adottano linee strategiche tra le azioni commissariali all'interno della ZES e la programmazione o riprogrammazione regionale dei fondi strutturali. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione prevede inoltre, al **comma 1 lett. b)**, modifiche **all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo:**

- 1) riduce della metà i termini per l'ottenimento dell'autorizzazione unica e per gli adempimenti nell'ambito delle procedure con silenzio assenso. *La disposizione ha carattere procedurale e non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 2) assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis in materia di autorizzazione unica. La disposizione, a **carattere ordinamentale**, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3) introduce una modifica a **carattere ordinamentale** volta a considerare come perentori di tutti i termini procedurali previsti in area ZES;
- 4) La proposta normativa che introduce una modifica all'art. 5 c. 2 del DL 91/2017 prevede quanto segue:
 - il limite massimo del credito di imposta relativo agli investimenti effettuati nelle ZES viene incrementato da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro;
 - il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.



Ai fini della stima, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2022 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al SUD (di cui all'art.1 commi 98 e seguenti della Legge 208/2015) e della normativa inerente il credito di imposta ZES (di cui all'art. 5 c. 2 del DL 91/2017), sono stati analizzati i dati delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo **6906 - CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI ZES - ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91.**

Si evince un importo compensato fino a maggio 2021, con anno di riferimento 2020, pari a circa 23,8 milioni di euro, stimato per l'intero anno in circa **45,2 milioni di euro.** Ipotizzando che la modifica produca prudenzialmente il raddoppio degli investimenti agevolabili, a seguito dell'aumento del limite a 100 milioni di euro e all'estensione all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, si stima un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente come riportato di seguito:

	2021	2022	2023
Credito di imposta	-45,2	-45,2	0

in milioni di euro

Ai sensi del **comma 4**, agli oneri derivanti dal **comma 1, lettera b), numero 4**, valutati in **45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Al **comma 1, lettera c)**, la norma poi introduce un nuovo **articolo 5-bis** che attribuisce al Commissario Straordinario della ZES lo strumento dell'autorizzazione unica che concentra in un unico provvedimento autorizzatorio tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire o all'attività da intraprendere o al progetto da approvare. Si prevede inoltre un rinvio all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e cioè alla conferenza di servizi semplificata che viene presieduta dal Commissario Straordinario La novella fa salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

*La disposizione di cui alla lett. c) introduce una modifica di **carattere procedurale** e, pertanto, ad essa **non sono ascrivibili effetti negativi** per la finanza pubblica.*

ART. 58 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

Essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 59 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)

La disposizione novella i commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, al fine di accelerare l'attività di ricognizione delle infrastrutture e semplificare le modalità di individuazione delle iniziative necessarie, nonché di assegnazione delle risorse.

In particolare, si prevede che, entro e non oltre il 30 novembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, con proprio



decreto effettuati, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Per quanto riguarda, invece, le medesime infrastrutture di competenza non statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione prevede la possibilità che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri stipuli apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il supporto tecnico – operativo alle attività di competenza nel **limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021**. A tali oneri si provvede al **comma 2** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conclusa la ricognizione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorità, le azioni per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si provvede all'assegnazione ai Ministeri competenti dei relativi finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Conseguentemente, entro 30 giorni dalla delibera CIPESS, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse individua, in un apposito Piano, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.

Inoltre si prevede che l'attività di monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021".

Per il finanziamento delle infrastrutture di cui trattasi, viene confermato quanto già previsto dal comma 815 della legge di bilancio per l'anno 2021, ovvero l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis (principi per il riequilibrio territoriale) del



decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”.

ART. 60 (Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale)

La disposizione fa esplicito riferimento all’Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determinino rischi di definanziamento nell’utilizzo dei fondi strutturali, così valorizzando il ruolo dell’Agenzia nell’efficientamento del processo di spesa. In coerenza con la sua mission, che è anche quella di supportare i soggetti gestori dei programmi di intervento a valere sui fondi strutturali, la disposizione prevede che, ove si sostituisca al soggetto inadempiente, l’Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi. Lo schema che si propone è del tutto in linea con il modello di governance previsto, assumendo, rispetto ad esso, un’efficace valenza complementare.

La disposizione è tesa unicamente a disciplinare i profili ordinamentali del potere sostitutivo in relazione al procedimento di spesa dei fondi strutturali e non comporta oneri per l'erario.

Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

ART. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

La misura è di carattere procedimentale e semplifica, anche per l’amministrazione, i passaggi procedimentali per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività già svolte a legislazione vigente, da ciascuna amministrazione.

ART. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

La disposizione è di carattere ordinamentale e procedimentale, non introduce, per le amministrazioni, alcuna attività suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 63 (Annullamento d’ufficio)

La disposizione si limita a introdurre una modifica alla disciplina dei termini e la sua natura procedimentale non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

ART. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

Le disposizioni di cui al **comma 1** hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 2** assegnano nuovi compiti ed accrescono la composizione del CNGR, che assume la nuova denominazione di CNVR. Si stabilisce, inoltre, che per l’esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvalga degli uffici del Ministero già chiamati all’assolvimento della funzione di supporto al soppresso CNGR che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato e per la corresponsione dei compensi dei componenti, si fa



presente che essi sono già previsti entro il limite di spesa individuato dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come viene precisato al comma 4 del presente articolo.

Le disposizioni di cui al **comma 3**, incidendo sul regime degli atti nel periodo transitorio necessario alla piena costituzione del nuovo organismo, hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si precisa che le spese di funzionamento del CNVR, nonché i compensi dei relativi componenti, sono ricomprese nell'ambito della quota del 7 % del complesso dei progetti di ricerca valutati: poiché tale disposizione ricalca esattamente quanto attualmente previsto per il CNGR ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 5** viene disposta l'abrogazione della lettera b), all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. La presente disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anzi, in ragione del venir meno di compiti indicati alla cennata lettera b), rende disponibile una quota parte delle risorse attualmente previste per il funzionamento della predetta Agenzia, con le quali, infatti, si intende coprire i maggiori oneri indicati al comma 7.

Al **comma 6** si stabilisce l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. Tale incremento, indicato quale limite di spesa, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al funzionamento dell'Agenzia nazionale della ricerca, tuttora non istituita.

La disposizione di cui al **comma 7** autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni,

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Al **comma 8** la misura prevede la possibilità del cofinanziamento statale entro una percentuale maggiore (il 75 % in luogo del 50%) per i progetti di edilizia universitaria ai sensi della legge n.338 del 2000. Ovviamente tale misura agisce pur sempre entro i limiti del finanziamento complessivo della misura, che si prevede, peraltro, di accrescere sensibilmente, grazie ai finanziamenti indicati dal PNRR. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.



ART. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

La disposizione reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente.

Trattasi, conseguentemente, di disposizione a contenuto ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 66 (Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 maggio 2022 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117 del 2017. *La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione di cui al **comma 2** introduce la possibilità, per i soggetti erogatori di beni e servizi delle persone con disabilità, di accedere attraverso la carta su richiesta dell'interessato, alle informazioni necessarie per la resa dei servizi, individuate dall'Inps sentito il Garante Privacy. *La disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

31/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

